

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,  
turismo)

RIUNIONE DEL 6 OTTOBRE 1949

(12<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENTASTI

### INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e rinvio)

« Disciplina delle bombole per metano »  
(N. 494):

DE LUCA, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 81 e <i>passim</i>
PRESIDENTE . . . . .	84 e <i>passim</i>
GUGLIELMONE . . . . .	84 e <i>passim</i>

La riunione ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bellora, Bosco, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, De Luca, Ghidetti, Giacometti, Giua, Guglielmonne, Longoni, Martini, Marconcini, Mentasti, Molinelli, Mott, Raja, Rosati, Tomè.

TOMÈ, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disciplina delle bombole per metano » (N. 494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle bombole per metano ». Ha la parola il relatore, senatore De Luca.

DE LUCA, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che trova me — e spero anche voi — perfettamente consenzienti per ciò che riguarda l'intercambiabilità delle bombole e l'istituzione di un fondo che amministri questa specie di monte comune delle bombole stesse, d'altro lato suscita in me delle perplessità in ordine alla sua approvazione, perplessità che mi permetto sottoporre alla vostra attenzione, per avere, se del caso, il vostro conforto, oppure la dimostrazione che le mie conclusioni sono errate.

Mi riferisco a un punto per me preliminare, e sul quale, quindi, intendo anzitutto riferire per chiedere a voi il relativo parere. Si tratta in sostanza di ciò: in Italia fino al 1948 (indico tale data, e poi ne spiegherò il motivo) esistevano, o quanto meno avrebbero dovuto esistere se non ci fosse stata la guerra con le conseguenti dispersioni ed emigrazioni di bombole, 133.890 bombole. In un certo momento, appena scoppiata la guerra, il Governo dell'epoca credette opportuno, avvalendosi dei pieni poteri di cui era investito, di ordinare la denuncia delle bombole quale operazione preliminare che intendeva compiere. La denuncia fu fatta.

Non so se desideriate ragguagli maggiori sulle date e le cifre, ma ritengo che non siano necessarie ulteriori precisazioni. In caso, potrò sempre fornirle a chi le richiederà. Certo si è che con due successivi decreti — successivi al

decreto che stabiliva la denuncia — fu ordinata la requisizione delle bombole: inizialmente, delle bombole in proprietà dei privati che non esercitassero commerci e non fossero distributori di gas; in un secondo tempo, la requisizione fu obbligatoria anche per chi esercitava commerci e per chi produceva e distribuiva gas metano.

Tutte le bombole dell'epoca, quindi, dovettero intendersi requisite a favore dell'Ente nazionale metano che era stato istituito con un decreto del 1940. Conseguenza giuridica evidente di tali disposizioni fu che tutti i detentori eventuali di bombole, sottratte alla requisizione, diventarono detentori illegittimi.

Dirò ora le cifre che in parte risultano dalla relazione del Ministero e in parte mi sono state fornite dal Presidente dell'Ente nazionale metano. La consistenza delle bombole requisite si appalesò in questa maniera: bombole requisite e regolarmente pagate ai proprietari 9.651; bombole lasciate in uso ai precedenti proprietari, con una procedura sulla cui stranezza ritornerò tra poco (difatti un ente pubblico che requisisce le bombole che debbono servire all'interesse della collettività e le lascia poi in possesso ai precedenti proprietari, mentre ad essi non viene corrisposto il prezzo e viene invece fatta pagare una somma che vale come cauzione, tutto ciò mi sembra un tale pasticcio giuridico da cui non è facile trar fuori le gambe e su cui sarà opportuno ritornare), bombole, dunque, lasciate in uso ai precedenti proprietari, 34.278.

Per tali bombole non fu seguito una procedura ordinaria perchè l'Ente requisitore agì soltanto in via teorica; non fece, cioè, trasferire il possesso materiale, ma mutò invece il titolo di proprietà dai privati a favore dell'Ente nazionale metano. Prego i colleghi di riflettere bene su questa precisa posizione di diritto, e cioè su tale spostamento di diritto di proprietà dai privati all'Ente nazionale metano per effetto della requisizione. Successivamente, in base ad una disposizione dei decreti che disciplinavano la requisizione stessa, fu dato incarico all'Ente nazionale metano di autorizzare gli acquisti delle bombole di nuova fabbricazione. L'Ente, in conseguenza, autorizzava se stesso ad acquistare l'intera produzione nuova, entrando in possesso, prima dell'ottobre 1947, di 85.000 bombole.

Il regime di blocco finì, per disposizione del Presidente dell'Ente nazionale metano, di concerto con il Ministro dell'industria, con il primo agosto 1948. Da quel momento il commercio delle bombole ritornò completamente libero.

Ritengo di essere stato esatto nella mia esposizione e di non aver dimenticato alcun elemento. Debbo aggiungere, per completare il quadro, che, per le bombole in uso dal 1947 ad oggi, si è ripetuto la stessa procedura per le bombole requisite e non pagate; e cioè l'Ente nazionale metano ha comperato le bombole, poi le ha date a comodato (si dice così, ma la configurazione giuridica del negozio, a mio parere, è alquanto diversa) a privati e utenti, i quali avrebbero pagato alla ditta produttrice, per l'Ente nazionale metano, il prezzo relativo, prezzo che a sua volta diventò cauzione delle bombole.

In sostanza, è accaduto ciò: l'Ente nazionale metano non aveva denari; ed ha studiato, quindi, questo pasticcio giuridico per fare in modo che teoricamente la legge fosse rispettata, mentre in sostanza la si è interpretata in modo indubbiamente non conforme a giustizia ed equità.

Infatti, quando una persona dà ad un'altra una bombola di sua proprietà e richiede una cauzione, la cauzione investe tanto i danni e i guasti, quanto la possibilità che la bombola scompaia. La cauzione è, perciò, una specie di garanzia contro tutte le eventualità. Ora queste 34.278 bombole che sono state requisite e non pagate e per cui l'Ente nazionale metano, per lo meno nella sua contabilità, ha avuto la cauzione che rappresenta il prezzo di requisizione, sono lasciate, da parte dell'Ente stesso, in proprietà di chi già le ha; ebbene, debbo dire che tale procedura non mi trova consenziente per le ragioni che esporrò.

Non mi sembra, infatti, che questa sia materia opinabile dal momento che per la requisizione le bombole sono passate in sostanza allo Stato. Il fatto di averle lasciate presso il proprietario, senza averle pagate, con un contratto che è distinto dal primo (perchè il contratto di requisizione ha come fine di far trapassare la proprietà dal privato all'Ente che rappresenta la collettività dietro corresponsione dell'equo prezzo, e, quindi, l'antico proprietario viene legittimamente privato della

proprietà della cosa, ricevendo il prezzo di requisizione) pone l'Ente requisitore nella situazione di un debitore moroso. Infatti, in conseguenza del sopraggiungere di un nuovo contratto, che non si inquadra in maniera precisa nei contratti classici del Codice Civile e attraverso il quale le bombole sono consegnate al requisito che ne usa in una maniera che non conosciamo, ma certamente ne fa uso, si entra in un campo che coinvolge questioni di equità.

Io non voglio fare adesso divagazioni in linea di diritto, ma ho sempre pensato, e penso, che non debbano essere i legislatori a dover dichiarare nulla una legge. Si adotterebbe un sistema talmente pericoloso che nessuna legge potrebbe in definitiva reggere e nessuna legge potrebbe essere sacra, condizione quest'ultima, essenziale perchè il diritto possa essere imposto. Quindi non possiamo discutere se il decreto di requisizione sia stato equo, o meno. Esso impose per contingenze del momento quel determinato sacrificio ai privati per il bene della collettività e, quindi, dal punto di vista di origine, l'equità non può essere discussa; anzi dobbiamo concludere che il decreto fu del tutto nell'ambito del sistema giuridico vigente. Vi furono, però, due trattamenti diversi: quello di coloro che subirono una requisizione e ai quali fu tolto il possesso delle bombole, e quello di coloro a cui non fu tolto il possesso. L'equità, fondamento base della legge, consiste precisamente nell'identica applicazione delle stesse norme a tutti i cittadini. Se nel caso presente ci sono stati favoriti, essi sono proprio coloro che furono lasciati in possesso delle bombole. Ed allora come è possibile, oggi, fare una questione di equità a favore proprio dei cittadini che furono favoriti?

Partendo da tali principi, a me sembra che la soluzione da adottare debba essere radicale. Badate che si tratta di una cifra che assomma a centinaia di milioni, perchè le bombole oggi costano 15.000 lire l'una all'incirca; ed è quindi necessario che l'Ente nazionale metano recuperi le 34.000 bombole nell'interesse dello Stato. Ma si afferma che esiste il prezzo di cauzione. Ora, è facile osservare che il prezzo di cauzione è contenuto in limiti assai ristretti in confronto del valore attuale, se teniamo presente che la requisizione avvenne nel 1941-

1942. Non esiste, quindi, alcuna ragione perchè lo Stato si spogli attualmente di un capitale che si aggira sui 200 o 300 milioni, e ciò per fare un favore a chi è stato già trattato con preferenza nei confronti di altri. Pertanto non si dovrebbe consentire, secondo quanto prevede il disegno di legge, che la punzonatura che sia fatta dopo la presentazione rappresenti titolo di proprietà per il presentatore; a mio avviso invece le bombole dovrebbero rientrare tutte nella proprietà dell'Ente nazionale metano. A chi dimostrerà di essere possessore a buon diritto l'Ente restituirà il prezzo di cauzione e, quando ciò sarà avvenuto, tutte le bombole entreranno a far parte del reparto bombole dell'Ente nazionale metano.

Ma c'è un'altra osservazione. Evidentemente le 34.000 bombole da recuperare sono di fabbricazione scaglionata nel tempo. Alcune risalgono assai probabilmente al 1934-35, altre al 1938, altre al 1940; ma tutte, comunque, sono bombole vecchie. *Senectus est ipsa morbus*, la vecchiaia è per se stessa una malattia e, come per tutte le cose umane, ciò è vero anche per le bombole. Naturalmente l'efficienza di una cosa vecchia non è quella di una cosa nuova. Ora, se noi accettiamo il principio sanzionato in questo disegno di legge, a coloro che hanno sempre goduto dell'uso delle bombole facciamo non uno, ma due favori, perchè lasciamo loro l'uso delle bombole e sottoponiamo l'Ente al rischio di doverle immediatamente, o quasi, cambiare, in quanto le bombole stesse sono usurate. Infatti, se alla punzonatura viene presentata una bombola che è diventata inservibile, essa deve essere cambiata dall'Ente nazionale metano. Se le bombole saranno efficienti, l'epoca del cambiamento potrà avvenire tra quattro o cinque anni, ma, se saranno usurate, è facile immaginare che il cambiamento avverrà in un periodo di tempo assai inferiore, con la conseguenza che chi avrà presentato bombole scadenti si troverà ad avere bombole nuove. Ora, io penso che se un utile ci deve essere, esso deve andare esclusivamente a vantaggio dello Stato che rappresenta gli interessi legittimi della collettività.

Su tali questioni, onorevoli colleghi, io desidero che voi esprimiate la vostra opinione, perchè io possa essere confortato del vostro

parere conforme o, viceversa, possa essere convinto dell'errore delle mie argomentazioni.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha svolto in maniera davvero approfondita un punto della questione, ma non ci ha informato del disegno di legge nel suo insieme. Credo, pertanto, di interpretare il desiderio della Commissione chiedendo al senatore De Luca maggiori delucidazioni.

**DE LUCA, relatore.** Il disegno di legge nel suo complesso si preoccupa giustamente, in un momento come il presente in cui il metano sta diventando una ricchezza per la nostra Nazione, di agevolare la circolazione di tale prodotto per modo che esso possa essere sfruttato al massimo.

Naturalmente per la distribuzione del metano dalla periferia sono necessarie le bombole. Nell'interno delle bombole, alla pressione di circa 200 atmosfere, sono immessi 10 metri cubi di metano, che in tal modo può essere agevolmente distribuito per vari usi.

Il più importante di tali usi consiste nell'adibire il metano al carburante per gli automezzi pesanti.

Si tratta di un uso molto sviluppato nei luoghi dove il metano viene prodotto in grande quantità. Il valore di un metro cubo di metano è all'incirca di un litro di benzina: una bombola, perciò, fornisce carburante per dieci litri di benzina. Poichè noi disponiamo di un miliardo di metri cubi di metano, tale quantitativo può sostituire un milione di quintali di benzina. Non sono molti, dato l'uso che si fa oggi di questo carburante, ma in ogni modo si tratta sempre di un quantitativo cospicuo. Occorre poi tener presente che la produzione del metano va aumentando per i nuovi rintracciamenti che si vengono operando in varie regioni d'Italia. Ciò mi pare che dia una idea dell'importanza economica del gas metano, e, quindi, della necessità di regolamentarne la circolazione.

Con il presente disegno di legge si è cercato di mettere un po' d'ordine nel caos della circolazione delle bombole e di facilitarne il loro scambio. Si sa che una bombola, una volta usato il gas in essa contenuto, deve essere ricaricata. Ora, se la bombola dovesse essere seguita dal proprietario nei suoi diversi movimenti, la convenienza dell'uso del gas metano

sarebbe annullata. Si è quindi pensato di rendere interscambiabili le bombole, costituendo un Comitato che amministri un fondo che, secondo quanto prevede il disegno di legge, dovrebbe essere alimentato da determinati proventi.

Le bombole dovrebbero essere date in uso da tale Comitato dietro pagamento di una tassa proporzionale alla durata dell'uso stesso. La somma raccolta nel fondo dovrebbe servire a diverse occorrenze, e segnatamente al collaudo ed alla revisione delle bombole. Infatti è necessario che la bombola sia in perfetta efficienza e che l'apparecchio di chiusura funzioni in maniera perfetta per evitare la fuoriuscita del gas che è infiammabile. Il fondo deve anche servire alla sostituzione delle bombole usate. Inoltre, data la pericolosità delle bombole, è necessario che esse siano assicurate preventivamente in rapporto ad eventuali responsabilità civili. La somma raccolta nel fondo deve, infine, servire per un'altra operazione, quella della punzonatura, affinché le bombole possano avere la richiesta caratteristica pubblica, la patente per poter circolare liberamente. A questo trattamento debbono essere sottoposte sia le bombole già esistenti, che quelle di nuova costruzione.

Ma prima di arrivare a tale regime, è necessario sapere cosa si debba fare di quelle 34.000 bombole che saranno presentate per la punzonatura: cioè, se esse debbano essere assegnate in proprietà ai detentori, ovvero se debbano essere restituite all'Ente nazionale metano.

**GUGLIELMONE.** Attraverso l'esauriente spiegazione del senatore De Luca, non ho compreso bene a quale proposta egli voglia arrivare. Mi sembra di aver capito che egli voglia giungere ad una differenziazione del valore delle bombole.

**DE LUCA, relatore.** Questa, semmai, è una conseguenza.

Nella relazione al disegno di legge si dice che « per ragioni di equità, lo schema prevede che la punzonatura importi il riconoscimento del diritto di proprietà delle bombole requisite e lasciate in uso agli stessi proprietari ». Io non ho avuto spiegazioni al riguardo. Sembra che vi sia stato taluno il quale ha protestato contro la requisizione; ma non ho notizie precise in proposito.

Ad ogni modo, secondo il disegno di legge, l'attribuzione in proprietà dovrebbe avvenire attraverso la punzonatura, e ciò condurrebbe ad una grossa perdita per l'Ente nazionale metano, e quindi per lo Stato. Affermo invece che le bombole debbono essere tutte presentate all'Ente nazionale metano, che ne entrerà in proprietà e restituirà ai presentatori la cauzione. Si può obiettare che oggi la cauzione verrebbe pagata in moneta svalutata; ma io ho tenuto a precisare che i detentori delle bombole hanno avuto lucri forse superiori al valore della bombola stessa, dal momento che ne hanno usufruito in tempi in cui le bombole scarseggiavano sul mercato e chi ne possedeva poteva, così, con esse speculare.

GUGLIELMONE. Vorrei sapere se l'Ente nazionale metano è tutt'ora compratore di bombole.

DE LUCA, *relatore*. Sì.

GUGLIELMONE. Allora i proprietari di bombole potrebbero sempre venderle all'Ente nazionale metano se esse fossero loro assegnate in proprietà.

DE LUCA, *relatore*. Poichè la questione è di grande delicatezza, dal momento che coinvolge apprezzamenti di carattere giuridico e di equità, sarei del parere che la Commissione invitasse il Ministro o il Sottosegretario ad intervenire alla discussione, allo scopo di fornire maggiori delucidazioni.

Propongo, perciò, che la discussione del presente disegno di legge sia rinviata ad una prossima riunione, nella quale possa intervenire un rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Avevo già provveduto ad invitare un rappresentante del Ministero; ma sia il Ministro che il Sottosegretario non son potuti intervenire alla presente riunione. Condivido anche io l'opportunità di un rinvio della discussione.

Metto, pertanto, ai voti la proposta di rinvio fatta dal senatore De Luca.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 11,45.